



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante disposizioni sul riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. g), e comma 10 che definiscono la composizione e le attribuzioni dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, nonché l'art. 8, comma 1, che definiscono la composizione e le attribuzioni dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante "disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore;

VISTO l'art. 83 - bis, commi 1 e 2, e commi 4 e 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto, 2008, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare il comma 2, a norma del quale l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante;

CONSIDERATO che detta disposizione deve essere intesa nel senso che le determinazioni in ordine ai costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto ed ai valori dei costi chilometrici dei parametri di riferimento sono sottoposti a verifica in occasione dell'aggiornamento dei costi stessi previsto semestralmente rispettivamente entro il 15 giugno ed entro il 15 dicembre;

CONSIDERATO che la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica è stata soppressa, unitamente agli organi che ne costituivano le articolazioni interne a far data dal 28 luglio 2012, per effetto del decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 136/2012, e che conseguentemente l'esercizio delle relative funzioni, comprese quelle dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, sono state trasferite in capo alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la Determinazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto n. 18/OS/CGA del 13 giugno 2012 che stabilisce la metodologia, individua i parametri di costo ed i criteri di calcolo per la definizione dei valori dei costi di esercizio;

CONSIDERATO che con la Determinazione n. 18/OS/CGA del 13 giugno 2012, sopra citata, l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto ha deliberato di revocare, in autotutela, ogni precedente sua determinazione, con particolare riferimento alle deliberazioni del 02.11.11, 14.12.11 e 21.12.11, con le quali sono state assunte le prime determinazioni di cui ai commi 1 e 2 ed ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 83 bis legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i., e di ogni tabella di aggiornamento pubblicata in forza delle stesse;

VISTA la Determinazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 10 luglio 2012;

ES 1

VISTO il proprio decreto n. 86 del 12 settembre 2012, con il quale si è dato atto che la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, per effetto delle summenzionate disposizioni, definisce mensilmente, in luogo dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, l'adeguamento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi, in relazione all'andamento del costo del carburante, quale rilevato dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso l'applicazione della formula matematica di cui alla Determinazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto n. 18/OS/CGA del 13 giugno 2012, anche al fine di salvaguardare i legittimi affidamenti degli operatori del settore;

RITENUTO che non sussistano, allo stato, i presupposti per procedere alla revisione della metodologia definita in occasione della riunione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 13 giugno 2011, atteso che detta metodologia, oltre a rispondere a criteri di scientificità, risponde anche alla necessità di individuare i "costi minimi di esercizio" unicamente nei costi incomprimibili che possano avere una diretta e reale incidenza sulla sicurezza della circolazione stradale, con esclusione di tutti quegli altri "costi di esercizio" che non possono avere incidenza sui profili di sicurezza della circolazione stradale;

CONSIDERATO che l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo, con riferimento al periodo giugno 2012 (data dell'ultima determinazione semestrale dell'Osservatorio) - ottobre 2012 (ultimo mese rispetto al quale sono disponibili i dati ISTAT), non è mutato in termini apprezzabili;

CONSIDERATO, altresì, che i valori economici dei parametri presi a riferimento per l'elaborazione dei valori dei costi chilometrici totali di esercizio, quali il costo (retributivo e contributivo) del solo lavoratore mobile, il costo dell'assicurazione dei veicoli, il costo per eventuali riparazioni e per la manutenzione degli stessi, non hanno subito apprezzabili mutamenti, rispetto a quanto deliberato dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, in occasione della riunione del 13 giugno 2012;

CONSIDERATO, che l'Osservatorio, nella riunione del 13 giugno 2012, ha preso in considerazione i mezzi di nuova costruzione, tenuto conto delle nuove regole di accesso al mercato (che, impongono l'acquisto di veicoli Euro 5 o superiori), e che tale scelta, conserva, anche oggi, la sua coerenza con il quadro normativo, atteso che la tecnologia Euro 6 non è ancora pienamente disponibile sul mercato, né è ancora obbligatoria l'immatricolazione di veicoli nuovi conformi alle caratteristiche antinquinamento euro 6;

CONSIDERATO che il costo dei pedaggi è stato determinato sulla base di una stima delle percorrenze medie in autostrada per ciascuna classe di veicolo;

CONSIDERATO che il costo del gasolio è aggiornato mensilmente dalla stessa Amministrazione, alla luce delle rilevazioni periodiche del Ministero dello sviluppo economico;

RITENUTO, dunque, di dover determinare, ai sensi dell'articolo 83 bis legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, l'adeguamento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto con riferimento all'andamento del costo del carburante del mese di novembre, così come rilevato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

DECRETA

Articolo Unico

- 1) I valori di adeguamento dei costi di esercizio, ex art. 83 bis, comma 1, e 2, della legge n. 133/2008, elaborati sulla base del costo del gasolio come rilevato per il mese di novembre dal Ministero dello sviluppo economico, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.
- 2) Tali valori sono definiti sulla base della medesima metodologia di studio, del medesimo modello di calcolo, e degli stessi valori chilometrici di costo dei parametri di riferimento secondo quanto riportato nella determinazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto n. 18/OS/CGA del 13 giugno 2012, avuto riguardo alla loro attuale

congruità con la situazione del mercato e con le esigenze sottese alla definizione dei costi minimi.

- 3) Eventuali revisioni dei valori economici dei parametri di costo, nonché della metodologia di calcolo, saranno presi in considerazione in occasione della prossima scadenza del 15 giugno 2013, giusta quanto previsto dall'art. 83 bis, comma 2, della legge 133/2008, previa verifica della loro congruità ed attualità;
- 4) Si dispone la pubblicazione del presente decreto, e delle relative tabelle, sul sito WEB dell'Amministrazione, nella sezione "Autotrasporto merci conto terzi: costi di esercizio e costi minimi di sicurezza".

Il Direttore Generale
(dott. Enrico Finocchi)

